



## Sommario/ottobre



Jacono: "Il supporto del Cndcec in materia di lavoro"

- Pag. 4



Di Pace, Calvelli: "Il Commercialista del lavoro"

- Pag. 6

### EDITORIALE

3 | Maria Luisa Campise

### L'INTERVENTO

4 | Vito Jacono  
6 | Lorenzo Di Pace,  
Domenico Calvelli  
10 | Lorena Raspanti,  
Salvatore Stifanelli  
12 | Nicola Bellomo  
22 | Tiziana Mastrogiacomò

### DAGLI ORDINI

16 | Ordine di Catania  
18 | Ordine di Rimini  
20 | Ordine di Verona

### PRIMO PIANO

24 | Paola Schiavo  
25 | Domenico Calvelli,  
Patrizia Bonaca  
26 | Luca Santi

### CNDCEC REPORT

28 | L'attività di ottobre

### DOCUMENTI CNDCEC

30 | Camera dei Deputati  
Audizione Cndcec

### DOCUMENTO JOBS ACT

35 | AA.VV.

### WCOA 2014

41 | Ifac

### DIAMO I NUMERI

58 | Calano i redditi medi  
professionali e crescono  
i divari interregionali

### PROFESSIONE E TEMPO LIBERO

63 | Letti per voi



Raspanti, Stifanelli: "Riflessioni sul Jobs Act"

- Pag. 10



Mastrogiacomò: "Assemblea degli Ordini territoriali"

- Pag. 22

# L'opportunità fiscale nella Mediazione Civile e Commerciale: Parte I

**di Luca Santi**

Odcec di Verona

**Il presente intervento** analizza la disciplina fiscale agevolativa contenuta nella mediazione civile e commerciale.

L'attuale scenario del sistema giudiziario italiano, sebbene in continua evoluzione, non può dimenticarsi di valorizzare l'istituto della Mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 (d'ora in avanti Decreto) e successive modifiche.

Questo strumento, se correttamente e professionalmente svolto, è completamente differente e rimane lo strumento più veloce e snello di tutti gli altri strumenti di risoluzione alternativa alle controversie. Ciò è ribadito anche in un recente documento del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed esperti contabili neo insediato: *“nella Mediazione civile, la presenza di un soggetto terzo tecnicamente formato costituisce elemento di novità nella trattativa che modifica le dinamiche negoziali e può portare a risultati positivi laddove la Negoziazione diretta è fallita”*<sup>1</sup>.

Tra i tanti vantaggi occorre ricordare anche quelli fiscali, che riguardano sia l'imposizione indiretta che quella diretta. Più precisamente le agevolazioni fiscali vanno suddivise in due grandi filoni: il primo (riferito all'imposizione indiretta e dettato dall'articolo 17 commi 2 e 3 del Decreto) ha lo scopo di favorire e sostenere la diffusione e lo sviluppo della mediazione e permette di ridurre l'onere complessivo del procedimento anche rispetto ad altri istituti giuridici; il secondo (disciplinato dall'articolo 20 del Decreto) ha lo scopo di “rottamare le liti” e introduce un credito d'imposta nei confronti delle parti.

Analizzando le norme specifiche troviamo, appunto nei commi 2 e 3 dell'articolo 17, rubricato “Risorse, regime tributario e indennità”:

... omiss...

*c2] Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta*

*di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*

*c3] Il Verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.*

...omiss...

Dalla lettura dell'articolo si evince che il vantaggio fiscale attribuisce benefici sia sull'imposta di bollo sia su quella di registro. Più precisamente con riferimento all'imposta di bollo (ad oggi € 16,00) di cui al DPR 642/72, il regime di esenzione è integrale anche con riferimento ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Pertanto tutti i “documenti” prodotti e firmati dalla parti, dagli avvocati e dal mediatore sono totalmente esenti da imposizione indiretta, se non per la sola imposta di registro (di cui al DPR 131/86) per la quale è previsto che i verbali di accordo ne siano esenti fino all'importo di euro 50 mila per essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente. Com'è noto dal 1° gennaio 2014 è previsto che agli atti traslativi della proprietà di immobili in genere, agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi si applichi l'imposta di registro del 9%, mentre se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (escluse le categorie A1, A8 e A9) con i requisiti della prima casa trova applicazione l'imposta di registro del 2%; infine è prevista l'imposta del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

<sup>(1)</sup> Si veda Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 27 agosto 2014 “Consultazione pubblica del Governo sulla riforma del Sistema Giudiziario Italiano”.

<sup>(2)</sup> Esempio tratto dal “Codice Commentato della mediazione”, Ruschetta, Caradonna, Giorgetti, Ipsoa - Fondazione ADR Commercialisti, 2014.

Per cui il risparmio può oscillare:

- da € 1.000 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 2%;
- ad € 4.500 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 9%;
- ad € 6.000 in caso di applicazione dell'imposta di registro del 12%.

Se, per esempio, il valore della controversia è di 200 mila euro la registrazione del verbale di accordo comporterà il pagamento dell'imposta su 150 mila euro in quanto i primi 50 mila euro sono esenti<sup>2</sup>.

Quanto sopra riportato vale, dunque, per l'imposizione indiretta. L'Istituto beneficia di vantaggi fiscali anche sul fronte delle imposte dirette che si traducono in crediti d'imposta attribuiti alle parti (sia Persone Fisiche che titolari di Partita Iva che società) disciplinati dal succitato art. 20 a cui si rimanda.

Da una prima lettura dell'articolo si capiscono due cose: vi è una reale possibilità di ottenere un credito d'imposta ma anche che questo credito dipenda da una serie di fattori e di meccanismi non certo lineari e semplici. Tant'è che quanto detta il comma 3), vale a dire il fatto che il credito debba essere comunicato dal Ministero della Giustizia all'interessato, è un ottimo concetto che tuttavia si ferma alla "carta". Non mi risulta che tale comunicazione sia stata mai fatta soprattutto per problemi informatici di ricezione dei dati da parte del Ministero stesso. Sottolineo che questa "mancanza" dovrebbe essere sanata con le recenti modifiche normative introdotte dal d.m. 139/2014 al d.m. 180/2010 rubricato "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28". Sul punto si rimanda anche alla Circolare 18 settembre 2014: "Informatizzazione registro organismi di mediazione ed elenco enti di formazione" del Dipartimento per gli affari di giustizia. In estrema sintesi, gli organismi devono comunicare al Ministero della Giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta (art. 8 d.m. 180/2010), pena la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati.

Altro tema, prima di analizzare il vero meccanismo del credito d'imposta, è il fatto che lo stesso sia condizionato e quindi "aleatorio" in quanto si "promettono" benefici solamente virtuali e non fruibili dal contribuente che si avvicina allo strumento mediativo. Perché questa differenza rispetto ad altri oneri detraibili (per esempio spese mediche, interessi passivi mutuo prima casa, rette frequenza asili nido, ecc.)? Sul punto sarebbe auspicabile una modifica normativa che attribuisca la possibilità di poter quantificare la misura precisa del credito d'imposta.

Pertanto alle parti, che hanno svolto il procedimento mediativo presso un Organismo di conciliazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ad opera di uno o più mediatori abilitati, è attribuito un credito d'imposta per massimi € 500,00 in caso di successo della mediazione e per un credito pari alla metà (€ 250,00) nel caso di insuccesso. Tale importo va, anzitutto commisurato con l'indennità corrisposta all'Organismo: se le spese di mediazione dovessero risultare inferiori l'importo del credito si allineerebbe ad esse. Se, per esempio, le parti spendono pro-quota € 400,00 e la mediazione avesse successo, il credito da riportare in dichiarazione dei redditi ammonterebbe ad € 400,00.

Il credito poi è commisurato in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque nei limiti dell'importo sopra indicato (€ 500,00 o € 250,00) determinate con decreto del Ministro della giustizia entro il 30 aprile di ciascun anno. Solamente dopo aver ricevuto la comunicazione dell'esatto ammontare del credito d'imposta da parte del Ministero della Giustizia sarà possibile quantificare l'importo da portare in dichiarazione dei redditi dalle parti.

Si precisa che le "parti", come definite genericamente dalla norma, possono essere sia persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sia società che professionisti.

La norma stabilisce che la misura del credito d'imposta sarà comunicata alle parti entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello in cui la mediazione è avvenuta e potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso credito d'imposta è stato assegnato, la norma espressamente specifica che il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza, mancando in caso contrario alla fruibilità stessa. ■